

D. D. G. n. 8

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

## IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n. 1444;

**VISTA** la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 della Legge Regionale n. 40/95;

**VISTO** il D.A. n. 1352 del 2.11.1998 con il quale è stato approvato il P.R.G. con annesse N.T.A. e R.E. del Comune di S. Agata di Militello (ME);

**VISTO** il D.A. n. 108/DRU del 24.05.2000 con il quale è stata approvata, tra l'altro, la variante all'art. 4 "Composizione della Commissione Edilizia" adottata con D.C.C. n. 71 del 26.05.2000;

**VISTA** la sindacale prot. n. 35633 del 21.12.2010, assunta al n. 79206 del protocollo generale dell'ARTA in data 24.12.2010, con cui il Comune di S. Agata di Militello (ME) ha chiesto, ex art. 4 L.R. 71/78, l'approvazione di una Variante al Regolamento Edilizio Comunale adottata con D.C.C. n. 104 del 20.10.2010;

**VISTA** la Delibera Consiliare n. 104 del 20.10.2010 avente per oggetto "Modifica all'art. 4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Adozione che disciplina la composizione della Commissione Edilizia" con allegati;

- Proposta di deliberazione n. 27 del 21.09.2010 prot. 45 del 21.09.2010;

- Proposta di emendamento alla modifica dell'art. 4 e nuova formulazione del testo dell'art. 4 del R.E.C.

- Emendamento alla proposta di deliberazione consiliare prot. 45 del 21.09.2010.

**VISTO** il parere n. 1 del 12.01.2011 con il quale l'U.O. 3.2 del Servizio 3/D.R.U. si è espressa sulla Variante adottata con il citato atto consiliare 104/2010 che, di seguito e parzialmente, si trascrive: "...Omissis..."

### **Rilevato:**

*Da quanto contenuto negli atti trasmessi il Comune di S. Agata di Militello ha proceduto, con l'atto n. 104 del 20.10.2010, alla modifica dell'art. 4 del Regolamento Edilizio Comunale vigente nella parte in cui era prevista la partecipazione dell'Organo politico adeguandola all'assetto organizzativo dell'Ente.*

*In particolare, il nuovo testo adottato, a seguito di un emendamento è così formulato:*

### **"Art. 4 - Composizione della Commissione Edilizia.**

*"La Commissione Edilizia è composta:*

*a) dal Dirigente del V Settore, o suo sostituto;*

*b) dall'Ufficiale sanitario;*

*c) dal Comandante Provinciale dei VV.FF., ai sensi della L. 13/05/1961, n 469;*

*d) da due Architetti iscritti da almeno cinque anni al relativo Ordine Professionale;*

e) da due Ingegneri iscritti da almeno cinque anni al relativo Ordine Professionale;  
f) da due Geometri iscritti da almeno cinque anni al relativo Collegio Professionale;  
g) da un Esperto nelle varie materie inerenti l'urbanistica, l'edilizia, la pianificazione territoriale o comunque, nelle materie tecnico-giuridiche, in possesso di diploma di laurea o, in assenza di questo, iscritti da almeno dieci anni al relativo ordine professionale.

h) da un geologo iscritto da almeno cinque anni al relativo Ordine professionale.

E' prevista, inoltre, su espressa richiesta del presidente la partecipazione degli altri dirigenti di settore dell'area tecnica ove gli argomenti trattati necessitano di contributi afferenti alle materie di competenza ascritte ai rispettivi Settori.

- I Commissari di cui alle lettere a), b), e c) sono membri di diritto della C.E.C.

- I Commissari di cui alle lettere d), e), f), g), e h) sono nominati direttamente dal Sindaco.

- Il componente di cui alla lettera g) è nominato dal Sindaco sulla base delle specifiche competenze richieste per la nomina e potrà essere scelto tra i dipendenti comunali o tra professionisti esterni alla P.A.

- Con separato atto, il Sindaco nomina un ulteriore componente, esterno alla P.A. a cui vengono attribuite le funzioni di Presidente e che svolge le funzioni attribuitogli dal REC.

Per tale figura è richiesto il diploma di laurea in materie ad indirizzo giuridico nonché di possedere, quali requisiti necessari, una comprovata esperienza in campo giuridico amministrativo, tecnico ed urbanistico.

- Inoltre, fanno parte della C.E.C., limitatamente ai progetti riguardanti gli alloggi delle cooperative edilizie (e le relative opere di urbanizzazione) previste dalla L.R. n. 25/1997, un perito industriale iscritto al relativo albo professionale nonché i delegati da ciascun Ente od Ufficio preposto ad esprimere parere sulla proposta progettuale.

- Qualora uno dei commissari nominati sia dimissionario, il Sindaco provvederà alla sostituzione ed il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza della Commissione.

- I componenti nominati sono considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificati motivi.

- Per affari di speciale importanza il Presidente può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.”

#### **Considerato:**

La composizione della Commissione Edilizia risulta adeguata secondo quanto contenuto nei pareri rilasciati in materia, con prot. n. 27622 e 27618 del 13.04.06 di questo Dipartimento dell'Urbanistica con i quali, per come stabilito nella circolare del Ministero dell'Interno n. 1/05 del 27.04.05, viene chiarito che non è più consentito, dall'assetto normativo attuale, la presenza di Organi politici nella Commissione edilizia deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

Il Comune dovrà, comunque, tenere presente quanto contenuto nella Circolare n. 1/1999/D.R.U., prot. n. 5443 del 23.04.1999 nella quale è stato trascritto per estratto, sia con riguardo all'ambito di applicazione che sulle autorità che sono chiamate a pronunciarsi in seno alla Commissione Edilizia, il parere n. 1263/98 del 19.01.1998 della Sezione Consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Siciliana.

- Si condivide, altresì, il testo adottato. Si dovrà precisare, comunque, il periodo in cui restano in carica i componenti designati che, per come stabilito all'art. 7 della L.R. 71/78 è di cinque anni.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone parere favorevole all'approvazione della modifica apportata all'art. 4 "Composizione della Commissione Edilizia del Regolamento Edilizio vigente del Comune di S. Agata di Militello con delibera consiliare n. 104 del 20.10.2010.”.

**RITENUTO** di poter condividere il parere n. 1 del 12.02.2011 reso dall'Unità Operativa 3.2/DRU;

**RILEVATA** la regolarità della procedura eseguita;

#### **DECRETA**

**ART.1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 1 del 12.01.2011 reso dall'Unità

Operativa 5.3/DRU, è approvata la modifica all'art. 4 del vigente Regolamento Edilizio comunale del Comune di S. Agata di Militello adottata con Delibera consiliare n. 104 del 20.10.2010.

**ART.2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

Parere n. 1 del 12.01.2011 reso dall'Unità Operativa 3.2/DRU;

Delibera consiliare n. 104 del 12.01.2010 del Comune di S. Agata di Militello.

**ART.3)** La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

**ART.4)** Il Comune di S. Agata di Militello resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42, per estratto della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 18.01.2011

IL DIRIGENTE GENERALE ad interim  
(dr. Sergio Gelardi)

*f.to*